

R.G. I/A-B N° 1520/2013  
D. ING. N°  
SENT. N° 59/2014  
CRON. N° 665/2014  
REP. N°



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Civitavecchia, nella persona dell'Avv. Paola Lombardi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile (R.G. n. 1520/13) promossa da:

- **TESTA Francesco** residente in Cerveteri ed elettivamente domiciliato in Roma, via R. Grazioli Lante n. 76, presso l'Avv. Silvia Armati che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo - opponente -

**contro**

- **PREFETTURA DI ROMA** in pers. Prefetto p.t.

- opposto -

oggetto: **opposizione a verbale di accertamento Polizia di Frontiera scalo marittimo Civitavecchia n. 70/10190778 del 3.7.2013.**

conclusioni: la parte ha concluso come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 10.7.2013 presso la cancelleria del Giudice di Pace di Civitavecchia il sig. Testa Francesco ricorreva all'istatato Ufficio onde ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n. 70/10190778 del 3.7.2012, elevato dalla polizia di frontiera scalo marittimo di Civitavecchia per violazione dell'art. 85/4° c.d.s.

Il ricorrente assumeva l'illegittimità del verbale per erronea applicazione della L. 21/92 in quanto prorogati i termini per l'attuazione del detto decreto.

Il Giudice, letto il ricorso, visti gli artt. 5.6.7 e 34 D. Lgsv 150/11 (già art. 22 e 23 L. 689/81 e successive modifiche), sospeso il provvedimento, fissava l'udienza del 4.2.2014, invitando l'amministrazione opposta a produrre documentazione idonea e disponendo a carico della cancelleria le relative notificazioni del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

All'udienza del 4.2.2014 compariva il procuratore del ricorrente e il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche alla P.A. non comparsa né costituitasi, ritenuta la causa di natura documentale, sui documenti in atti e sulle precisate conclusioni, tratteneva la causa in decisione, emettendo dispositivo e dandone lettura in pubblica udienza e riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso deve essere accolto, infatti all'inizio del 2009 è stata modificata la legge n. 21/92 con lo scopo di controllare l'attività degli NCC con l'introduzione di un vincolante criterio di territorialità per l'esercizio dell'attività di NCC con la legge di conversione al decreto legge 207/2008. La modifica alla legge n. 21/92 non è mai stata applicata.

In attesa di una ridefinizione di tutta la normativa su taxi e ncc, le relative disposizioni vengono prorogate di volta in volta. Le fasi della proroga pluriennale sono scandite da ben dodici provvedimenti susseguiti nel tempo di cui l'ultimo - e rilevante ai fini del decidere - è il Dec. Ministeriale 26.6.2013 (GU n. 150 del 28-6-2013) che prevede all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 30.6 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2013". Dall'istruttoria è emerso che il verbale è stato emesso nel periodo di sospensione indicato dal Decreto ministeriale e pertanto, il Giudice annulla il richiamato verbale.

Peraltro, con nota 7.9.2012 prot. n. 20434/0 del ministero delle infrastrutture e Trasporti è stata confermata tale tesi laddove si evinceva: "...in conformità con le indicazioni fornite dall'Ufficio che legge per conoscenza (ufficio legislativo del Ministero) a parere di questa direzione generale le disposizioni introdotte dall'art. 29 comma 1 quater del D.L. 30.12.2008 n. 207 (come modificato dalla legge di conversione 27.2.2009 n. 14) sono da ritenersi, allo stato, non in vigore."

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Civitavecchia, nella persona dell'Avv. Paola Lombardi, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso promosso da Testa Francesco,
  - condanna l'ente opposto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 237,00 di cui € 37,00 per spese ed € 200,00 per onorari oltre accessori di legge in favore del procuratore Avv. Silvia Armati dichiaratosi antistatario.
- Civitavecchia, 4.2.2014.

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Paola Lombardi

Deposito in Cancelleria  
18-02-2014  
GIUDICE DI PACE 108  
Giulia BENSERINI